



Processo tributario telematico

Obbligatorietà, aspetti operativi e prospettive

- 48 giorni

July		2019				
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Roma – Forum PA
14-15-16 maggio 2019


Direzione della giustizia tributaria

PTT - Anno 2018 (1/2)



Dati regionali complessivi (CTP+CTR) sul volume documentale trasmesso telematicamente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018

regione	% atti telematici	totale documenti processuali
VALLE D'AOSTA	42,1%	3.039
TRENTINO A.A.	34,4%	17.596
BASILICATA	37,6%	18.265
MOLISE	25,5%	18.362
UMBRIA	20,8%	21.209
FRIULI V. G.	56,3%	28.419
SARDEGNA	32,0%	29.005
ABRUZZO	34,8%	39.376
MARCHE	51,3%	44.550
LIGURIA	34,6%	48.743
PIEMONTE	48,6%	54.902
E. ROMAGNA	52,5%	88.523
VENETO	47,0%	90.153
TOSCANA	32,7%	114.479
PUGLIA	39,1%	142.711
CALABRIA	30,2%	143.884
LOMBARDIA	49,1%	171.983
LAZIO	49,9%	209.877
SICILIA	34,5%	262.363
CAMPANIA	48,4%	324.917




In ordinata la percentuale di atti processuali trasmessi telematicamente sul totale degli atti.
La dimensione delle sfere è proporzionale al numero complessivo di atti processuali depositati.

PTT - Anno 2018 (2/2)



Andamento mensile dell'utilizzo del PTT presso le Commissioni tributarie durante il 2018

	gen-18	feb-18	mar-18	apr-18	mag-18	giu-18	lug-18	ago-18	set-18	ott-18	nov-18	dic-18
% controversie telematiche	12,84%	15,02%	14,61%	15,70%	17,49%	17,40%	19,81%	16,23%	23,02%	21,95%	24,20%	23,82%
% allegati telematici	34,42%	37,67%	40,23%	40,84%	44,33%	45,19%	50,09%	46,71%	48,09%	49,61%	51,94%	54,09%
% totale documenti telematici	31,77%	34,86%	37,16%	37,87%	41,20%	41,83%	46,38%	43,61%	45,80%	46,87%	49,25%	50,79%



	MEDIA GEN-GIU	MEDIA LUG-DIC
% controversie telematiche	15,63%	21,98%
% allegati telematici	40,81%	50,44%
% totale documenti telematici	37,78%	47,49%


PTT - Anno 2018 - 3° quadrimestre (1/2)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Dati relativi sul volume documentale trasmesso telematicamente
dal 1° settembre al 31 dicembre 2018

regione	% atti telematici	totale documenti processuali
VALLE D'AOSTA	42,9%	638
TRENTINO A.A.	35,5%	5.125
MOLISE	25,3%	5.456
BASILICATA	43,9%	6.620
UMBRIA	31,8%	7.710
FRIULI V. G.	61,1%	8.609
SARDEGNA	39,2%	9.703
ABRUZZO	40,2%	12.185
MARCHE	57,4%	14.560
LIGURIA	36,7%	14.977
PIEMONTE	54,5%	17.994
VENETO	50,9%	29.296
E. ROMAGNA	56,7%	29.735
TOSCANA	36,7%	38.670
PUGLIA	46,1%	48.565
CALABRIA	34,9%	49.668
LOMBARDIA	56,5%	64.390
LAZIO	57,4%	75.704
SICILIA	42,0%	87.535
CAMPANIA	52,6%	112.373



In ordinata la percentuale di atti processuali trasmessi telematicamente sul totale degli atti.
La dimensione delle sfere è proporzionale al numero complessivo di atti processuali depositati.

PTT - Anno 2018 - 3° quadrimestre (2/2)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



ATTI INTRODUTTIVI

Percentuali di costituzione in giudizio del ricorrente/appellante tramite il PTT durante il periodo settembre – dicembre 2018

	set	ott	nov	dic	MEDIA PERIODO
ABRUZZO	22,5%	30,3%	34,7%	37,2%	31,5%
BASILICATA	9,9%	19,5%	10,2%	17,1%	13,8%
CALABRIA	11,9%	14,7%	19,9%	15,5%	15,7%
CAMPANIA	26,0%	26,4%	25,3%	23,6%	25,3%
E. ROMAGNA	28,7%	25,8%	28,9%	30,1%	28,3%
FRIULI V.G	28,9%	16,3%	24,1%	39,9%	26,8%
LAZIO	29,5%	22,2%	26,1%	25,5%	25,6%
LIGURIA	21,2%	23,0%	13,4%	23,7%	20,3%
LOMBARDIA	22,8%	22,6%	28,3%	31,2%	26,5%
MARCHE	46,2%	37,8%	35,7%	40,5%	39,4%
MOLISE	16,2%	23,9%	31,0%	19,7%	22,6%
PIEMONTE	16,4%	18,4%	19,8%	26,3%	20,3%
PUGLIA	12,6%	15,2%	15,6%	15,0%	14,7%
SARDEGNA	10,2%	10,1%	9,9%	8,5%	9,7%
SICILIA	24,3%	22,1%	25,7%	23,6%	23,9%
TOSCANA	25,3%	27,8%	24,7%	23,9%	25,3%
TRENTINO A.A.	16,7%	20,3%	15,5%	19,0%	18,1%
UMBRIA	27,2%	17,5%	26,7%	22,9%	23,8%
VALLE D'AOSTA	0,0%	55,6%	75,0%	20,0%	39,1%
VENETO	23,4%	20,1%	26,6%	26,8%	23,9%
TOTALE NAZIONALE	23,0%	21,9%	24,2%	23,8%	23,2%

PTT - come è iniziato il 2019



Percentuali regionali del volume documentale trasmesso telematicamente nel periodo gennaio-aprile 2019


CT	% documenti telematici		
	Atti introduttivi	Allegati	Totale Atti
ABRUZZO	30,1%	49,3%	47,7%
BASILICATA	22,1%	38,3%	36,7%
CALABRIA	16,4%	40,0%	37,0%
CAMPANIA	30,0%	65,9%	61,9%
E. ROMAGNA	35,4%	64,8%	62,7%
FRIULI V.G.	37,4%	67,9%	66,1%
LAZIO	28,4%	66,8%	62,4%
LIGURIA	22,6%	42,9%	41,3%
LOMBARDIA	30,6%	67,6%	64,4%
MARCHE	37,3%	62,8%	61,1%
MOLISE	22,3%	28,8%	28,2%
PIEMONTE	25,4%	65,2%	61,9%
PUGLIA	20,9%	57,6%	54,2%
SARDEGNA	19,0%	51,7%	48,8%
SICILIA	29,0%	49,9%	47,6%
TOSCANA	28,7%	45,2%	44,0%
TRENTINO A.A.	29,8%	45,8%	45,0%
UMBRIA	30,6%	48,0%	46,8%
VALLE D'AOSTA	46,9%	60,3%	59,6%
VENETO	33,3%	61,8%	59,9%
VALORI NAZIONALI	27,7%	58,2%	55,2%

PTT - Tipologia depositante (1/2)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO




ANNO 2018 - Percentuali di atti processuali depositati telematicamente



presso le CT
Provinciali

presso le CT
Regionali




Roma - 14 maggio 2019

PTT - Tipologia depositante (2/2)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO




ANNO 2019 – Percentuale di atti processuali trasmessi telematicamente
nel periodo gennaio-aprile 2019



presso le CT
Provinciali

presso le CT
Regionali



Roma – 14 maggio 2019

Principi dal 1° Luglio 2019



- Pieno valore legale della notifica mediante PEC

Obbligatorietà delle notifiche dei ricorsi telematici

Obbligatorietà dei depositi telematici

- Pieno valore legale del deposito telematico indipendentemente dalle modalità di notifica e deposito scelte della controparte

Facoltatività delle notifiche e del deposito telematico

Fasi processuali in corso di digitalizzazione

- Controversie di valore fino a 3.000 euro

- Sentenza e verbale digitali
- Udienza a distanza

Normativa di riferimento



- ✓ D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regole PEC)
- ✓ Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
- ✓ art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111
- ✓ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 23 dicembre 2013, n. 163 (Regolamento del PTT)
- ✓ Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015 (Regole tecniche)
- ✓ Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016 (Linee guida dei servizi del PTT)
- ✓ Articolo 16 del D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018 (Collegato alla legge di bilancio)

Collegato fiscale

Legge di bilancio 2019



Articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, in materia di giustizia tributaria digitale

- Modalità esclusivamente telematiche delle notifiche e dei depositi degli atti processuali a partire dal 1° luglio 2019
- Modifiche al regime delle comunicazioni e notificazioni, in vigore dal 28.10.2018
- Potere di certificazione di conformità in capo ai difensori, in vigore dal 28.10.2018
- Norma di interpretazione autentica sul c.d. «doppio binario» degli atti telematici e analogici, in vigore dal 28.10.2018
- Avvio dell'udienza a distanza tramite video-conferenza, applicazione rinviata alle future regole tecniche

Notifiche e depositi degli atti processuali

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Art. 16-bis (**ante** DL 119/2018)
Comunicazione e notificazioni per via telematica

3. Le notificazioni tra le parti e i depositi presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione (1).

Art. 16-bis (**post** DL 119/2018)

Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici

3. Le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione. In casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o il Presidente di sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato possono autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.

Verso l'obbligatorietà del PTT

(1° luglio 2019)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



La facoltatività delle notifiche e dei depositi degli atti con modalità telematiche era contenuta nella locuzione «**possono**» presente nel previgente art. 16-bis comma 3.

La nuova formulazione del comma 3 che utilizza i termini «.....**notificano e depositano** gli atti processuali.... con modalità telematiche” non lascia dubbi sulla obbligatorietà delle disposizioni del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, e dei decreti attuativi.

La vigenza dei depositi cartacei rimane facoltativa nei soli processi fino a 3.000 euro di valore della controversia.

Le comunicazioni articolo 16-bis, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546/92



La comunicazione ricevuta da almeno uno dei difensori della parte s'intende comunque perfezionata. Se nel mandato vi sono più difensori, la comunicazione effettuata via PEC si intende perfezionata quando sia stata ricevuta da almeno uno di essi: la modifica è diretta a non aggravare l'ufficio di segreteria a porre in essere numerosi invii di comunicazione che non si perfezionano per cause imputabili al destinatario. Pertanto non si applica la procedura del deposito della comunicazione presso la segreteria prevista dal successivo comma 2 dell'articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/92.

La questione assume rilievo nei casi degli artt. 31 (la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione) e 37 (il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito).

Le notificazioni 16-bis, comma 2 e 3, D.Lgs. n. 546/92



La procedura di notifica telematica degli atti giudiziari tra le parti è stata modificata rafforzando il diritto del destinatario a conoscere gli atti che lo riguardano per una piena difesa. In caso di notifica degli atti non andata a buon fine per mancata indicazione della PEC, non reperibilità della PEC dai pubblici elenchi o per cause imputabili al destinatario, il soggetto notificante ha l'obbligo di effettuare la notifica secondo le procedure previste dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/92.

Pertanto, si ricorre in via residuale al deposito della notifica presso la segreteria della CT nel caso in cui il destinatario non abbia eletto domicilio, non abbia dichiarato la residenza ovvero vi sia incertezza assoluta sul luogo da utilizzare per la notifica.

Attestazioni di conformità

Articolo 25-bis D.Lgs. n. 546/92

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Il difensore e il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nel citato Albo per la riscossione - al fine del deposito e della notifica con modalità telematiche della copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme - attestano la conformità della copia ai predetti atti secondo le modalità del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82 del 2005).

La copia informatica o cartacea munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel fascicolo informatico. Nel compimento dell'attestazione di conformità i soggetti assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

Attestazione di conformità del difensore di atti prelevati dal fascicolo informatico

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Analogo potere di attestazione di conformità è esteso – anche nel per l'estrazione di copia analogica - agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, formato dalla segreteria della Commissione tributaria, o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria.

La copia con l'attestazione di conformità all'originale di atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche se privi dell'attestazione di conformità all'originale da parte dell'ufficio di segreteria. L'estrazione delle copie, attestate come conformi all'originale dal difensore, non comporta il pagamento dei diritti di copia. (Art. 25-bis del D.Lgs. n. 546/1992)

***La prova della comunicazione o notificazione
eseguita tramite PEC
Art. 16, comma 3, D.L. 119/2018***



I difensori e i soggetti ad esso equiparati provvedono, ai sensi dell'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, nei casi in cui non sia possibile fornire la prova con modalità telematiche dell'avvenuta notificazione o comunicazione degli atti. In sostanza, possono estrarre copia analogica delle ricevute PEC e ne attesta la conformità.

Nel compimento di tali attività i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale.

Interpretazione autentica dell'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/92

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



La scelta analogica di una delle parti non inficia la libertà dell'altra parte che ben può costituirsi in giudizio con modalità telematica.

Tale libertà di scelta, per ciascuna delle parti, vige anche in appello non rilevando il fatto che il primo grado si sia svolto con modalità non telematiche.

Fasi del processo da informatizzare



Provvedimento digitale: stiamo attivando il servizio di predisposizione del provvedimento digitale, che comporta il coinvolgimento del relatore, presidente e segretario di sezione, nell'ambito delle proprie competenze previste dal D.Lgs. n. 546/92.

Udienza a distanza: l'articolo 16, comma 4, del D.L. n. 119/2018, consente la partecipazione a distanza all'udienza per coloro che ne facciano espressa richiesta. L'attuazione della nuova modalità di udienza mediante video conferenza necessita di un DM che individui le regole tecnico operative tali da consentire la partecipazione a distanza, la conservazione e la visione delle immagini.

Portale della giustizia tributaria

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



www.giustiziatributaria.gov.it

Il Portale pubblicato da ottobre 2015, con oltre 5 milioni di visualizzazioni

Sulla home-page ci sono pulsanti ad accesso diretto e due sezioni: «In primo piano» e «Ultime notizie»

Si segnala per l'utenza l'800 051 052 attivo anche di sabato

The screenshot shows the homepage of the Portale della Giustizia Tributaria. The header features the logo 'Il portale della GIUSTIZIA TRIBUTARIA' with a scale of justice icon, and navigation links for HOME, DEU, RSS, MAPPA, ASSISTENZA, and AREA RISERVATA. A search bar is also present. The main navigation bar includes 'LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA', 'GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO', 'COMMISSIONI TRIBUTARIE', and 'SERVIZI E MODULISTICA'. The 'IN PRIMO PIANO' section highlights news such as 'MODENA - IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO. SVILUPPI DEL SISTEMA INFORMATIVO' (09 aprile 2018) and 'TELECONTENZIOSO - MODIFICHE ALLE FUNZIONALITÀ DI RICERCA' (04 marzo 2018). The 'ULTIME NOTIZIE' section lists 'CTP RIMINI - MANCATO FUNZIONAMENTO' (06 aprile 2018) and 'CTP BRINDISI - MANCATO FUNZIONAMENTO' (05 aprile 2018). A sidebar on the left contains quick links for 'PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO', 'SEDI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE', 'MASSIMARI E RASSEGNA SENTENZE', 'SPESE DI GIUSTIZIA', and 'ANALISI STATISTICHE'. An 'Assistenza Online' button is located at the bottom left of the page.

Portale di accesso e servizi (1/2)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Portale della giustizia tributaria

www.giustiziatributaria.gov.it

Link di accesso permette:

- la registrazione con rilascio delle credenziali di accesso alla propria area personale
- l'accesso ai vari servizi riferiti al processo tributario telematico nell'area personale

Portale di accesso e servizi (2/2)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Portale della giustizia tributaria

www.giustiziatributaria.gov.it

1. Servizio per i depositi di atti e documenti processuali
2. Servizio Telecontenzioso: «Fascicolo informatico»
3. Servizio di accesso temporaneo al fascicolo informatico
4. Servizio per la verifica e conversione formato PDF/A e TIFF

Strumenti digitali



- Software di conversione formato PDF/A
- Firma digitale (CADES)
- Posta Elettronica Certificata (PEC)

Indirizzi PEC per le notifiche

- INI-PEC: soggetti privati
- Indice-PA: enti impositori e soggetti della riscossione

**Non si applica nel PTT il REGINDE gestito dal
Ministero della giustizia**

Notifica via PEC del ricorso



- L'indicazione dell'indirizzo di PEC valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale all'indicazione del domicilio digitale eletto (art. 6 del regolamento n. 163/2013 e articolo 16-bis, comma 4, del D.Lgs. 546/92)
- La mancata indicazione dell'indirizzo PEC da parte dei soggetti obbligati nei ricorsi depositati in Commissione tributaria, comporta la sanzione del raddoppio del contributo unificato tributario.
- Ricorso/appello e altri atti possono essere notificati all'Ente impositore tramite PEC, anche nel caso in cui il valore sia ricompreso nel limite del reclamo/mediazione (attualmente 50.000 euro).
- La PEC/domicilio digitale è quella presente negli elenchi pubblici INI-PEC (professionisti e imprese) e IndicePA (pubbliche amministrazioni).

Predisposizione atti processuali, formati ammessi dal regolamento n. 163/2013



Atto principale

(nativo digitale – firmato digitalmente)

Predisposizione del ricorso/appello/
contro-deduzione nativo digitale con
testo selezionabile:

- ✓ Redatto con SW di scrittura
- ✓ Formato (PDF/A-1a, PDF/A-1b)
- ✓ Dimensione max singolo file (10 MB)
- ✓ Nome file libero (massimo 100 caratteri), con firma digitale che aggiunge all'estensione originale P7M (esempio *.pdf.p7m)
- ✓ Per ciascun invio è possibile inserire fino a 50 file, con una dimensione massima complessiva non superiore a 50 MB. E' comunque possibile trasmettere ulteriore documentazione attraverso invii successivi

Allegati

(firmati digitalmente)

Procura, ricevute notifica all'ente
impositore, attestato versamento
CUT, ecc.

- ✓ Medesimi requisiti dell'atto principale, tuttavia:
 - è ammessa la copia per immagine
 - è consentito anche il formato TIFF

Predisposizione atti processuali, ulteriori formati gestiti dal sistema



- **Bitmap Image - (BMP)**
- **Email Markup Language - (EML)**
- **eXtensible Markup Language - (XML)**
- **Graphics Interchange Format - (GIF)**
- **Joint Photographic Experts Group - (JPEG)**
- **Microsoft Office Excel - (XLS, XLSX)**
- **Microsoft Office Word - (DOC, DOCX)**
- **Open Document Format - (ODT)**
- **Portable Document Format - (PDF)**
- **Portable Network Graphics - (PNG)**

PTT: deposito del ricorso

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Il PTT consente la gestione del deposito via WEB tramite upload

Individuazione della Commissione adita

Selezione tipologia atto da depositare (Ricorso-Appello-Controdeduzione ecc.)

The screenshot shows the 'SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA' interface. The main heading is 'PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO'. Below it, there are navigation links for 'ABCDEFG - Contribuente/Cittadino' and 'ESCI'. The user is currently on the 'Home' page. The main content area is titled 'Nuova compilazione' and contains two forms for depositing a recourse:

- Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado:**
 - Commissione tributaria provinciale di*: SPERIMENTAZIONE PROV.
 - Tipologia di deposito*: SELEZIONA (dropdown menu is open showing options: Seleziona, Ricorsi ed altri procedimenti giurisdizionali, Controdeduzioni, Altri atti e documenti, Accesso temporaneo al fascicolo del ricorso iscritto a ruolo)
 - OK button
- Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado:**
 - Commissione tributaria regionale di*: SELEZIONA
 - Tipologia di deposito*: SELEZIONA
 - OK button

At the bottom, there are two sections: 'Compilazione via web' and 'Telecontenzioso'. The 'Compilazione via web' section includes links for 'Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo' and 'Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo'. The 'Telecontenzioso' section includes a link for 'Accesso al Telecontenzioso e al Fascicolo Informativo'. The Windows taskbar at the bottom shows the date and time as 14:58 on 05/02/2019.

Costituzione in giudizio del ricorrente

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO




Compilazione guidata dei TAB:

- Dati generali
- Ricorrenti
- Rappresentanti
- Difensori
- Domicilio Eletto
- Parti Resistenti
- Atti Impugnati
- Documenti
(Caricamento atto principale e allegati)
- Calcolo CUT
- Validazione
- Trasmissione

Fasi del deposito e controlli SIGIT (1/2)


(Prima della trasmissione degli atti)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO




Fasi del deposito e controlli SIGIT (2/2)

(Dopo la trasmissione degli atti)



Esiti del deposito

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Ricevute di deposito SIGIT

(Esito della trasmissione degli atti)



- Una volta effettuata la validazione e trasmesso il ricorso con gli allegati, il sistema rilascia una **Ricevuta sincrona** nella duplice modalità a video sulla postazione personale e tramite PEC.
- Successivamente, il sistema effettua i controlli automatici (presenza di virus, integrità dei file, ecc.) e ove non si riscontrino anomalie bloccanti iscrive la causa a ruolo comunicando l'esito **(RGR/RGA/acquisizione controdeduzione ed altri atti)** al ricorrente o al suo difensore, sia nell'area di lavoro personale sia tramite PEC.
- Nel caso in cui siano presenti difformità meno gravi (formati non conformi, ecc.) il ricorso viene comunque iscritto a ruolo e viene comunicata alla parte la difformità rilevata.
- In caso di positiva iscrizione a ruolo del ricorso, la data di deposito è quella certificata dalla ricevuta sincrona.
- ***Le controdeduzioni seguono la medesima procedura di deposito con la sola eccezione del mancato rilascio del numero di RGR/RGA. Una volta che l'ufficio associa la controdeduzione al ricorso/appello, il sistema comunica via PEC l'abbinamento con l'identificativo del numero di RGR/RGA.***

1ª Ricevuta sincrona di trasmissione atti

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Ricevuta sincrona, rilasciata dal sistema al momento della trasmissione:



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data 13/02/2017, alle ore 17:55, il SIGIT ha ricevuto gli atti trasmessi dal Codice Fiscale RSMRA80A01H501U.

Numero identificativo della presente comunicazione: 17021317550810931.

I documenti elettronici che sono stati inviati con tale comunicazione sono i seguenti:

- Appello: *2-Appello-CTR ROMA - ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA.pdf.p7m*
- PROCURA - NOMINA DEL DIFENSORE: *3-Procura-fac_simile.pdf.p7m*
- RICEVUTA DI ACCETTAZIONE PEC: *4-Ricevuta di accettazione-originale.pdf.p7m*
- RICEVUTA DI CONSEGNA PEC: *5-Ricevuta di consegna.pdf.p7m*

Il sistema, effettuati i relativi controlli, comunicherà successivamente l'esito del deposito.

2^a Ricevuta di iscrizione a ruolo **(senza segnalazioni)**

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Ricevuta deposito con esito positivo (iscrizione al RG e acquisizione atti):



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data 13/02/2017 , alle ore 10:49, il ricorso trasmesso con ricevuta n. 17021310465710873 dal Codice Fiscale RSMRA80A01H501U è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il seguente numero RGR: 24/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA SPERIMENTAZIONE PROV..â

Se si desidera effettuare il pagamento del Contributo unificato cliccare il seguente [link](#)

Ricevuta di mancata iscrizione a ruolo

PROCESSO
TRIBUNARIO
TELEMATICO



Ricevuta deposito con esito negativo (causa non iscritta al RG):



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data 21/10/2016 alle ore 07:40, gli atti trasmessi con ricevuta 16102107390406655, dal Codice Fiscale RSSMRA80A01H501U, non sono stati acquisiti al SIGIT in quanto nel documento principale sono presenti le seguenti anomalie:

n

- Il file '*Ricorso_catania.pdf.p7m*', codice anomalia: **S9 - Certification Authority non attendibile**, con esito: file non acquisito.

Ricevuta di avvenuta iscrizione a ruolo (con allegato non conforme)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Ricevuta deposito con presenza di difformità non bloccanti (causa iscritta a ruolo con segnalazione del formato dei file allegati non conforme):



SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Gentile Utente, in data 08/01/2018 , alle ore 17:56, il ricorso trasmesso con ricevuta n. 18010817531106590 dal Codice Fiscale RSMRA80A01H501U è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi con il seguente numero RGR: 6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE.

Tuttavia, nei seguenti file sono state riscontrate le relative anomalie:

- Il file '*NEW.tiff.p7m*', codice anomalia: **F1 - Formato non conforme nell'atto processuale.**

Tale irregolarità non è bloccante ai fini dell'iter processuale; il file è stato acquisito a sistema.

Telecontenzioso (1/2)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Gli utenti registrati al PTT, dopo il deposito telematico con le medesime credenziali utilizzano il servizio **Telecontenzioso** per:

- accedere al fascicolo processuale informatico
- estrarre copie di atti e documenti (esenzione diritti di copia)

I soggetti non registrati per avere copia degli atti dovranno recarsi in commissione, anche utilizzando il servizio di prenotazione on-line, e pagare i diritti di segreteria

Il portale della
GIUSTIZIA TRIBUTARIA

HOME | MAPPA | ASSISTENZA | AREA RISERVATA
CERCA:

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA | GUIDA AL PROCESSO TRIBUTARIO | COMMISSIONI TRIBUTARIE | SERVIZI E MODULISTICA

Ti trovi in: [Home](#) - [Servizi e Modulistica](#) - Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)

TELECONTENZIOSO (INFORMAZIONI SUI RICORSI)

Processo Tributario Telematico (PTT) - SIGIT

Telecontenzioso (Informazioni sui ricorsi)

- Accesso al Telecontenzioso
- Registrazione al Telecontenzioso

Massimari delle Commissioni tributarie regionali

Rassegna sentenze tributarie

Come calcolare e pagare il contributo unificato tributario

Servizio di Documentazione economica e finanziaria

Modulistica

Link utili

ARGOMENTI CORRELATI

- Prenotazione Appuntamenti
- Assistenza tecnica alla difesa del contribuente
- Cosa sono le spese di giustizia
- Le Commissioni Tributarie
- "Carta dei servizi" delle Commissioni Tributarie

Nell'ambito del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), è stata rinnovata l'applicazione web "Telecontenzioso". Il servizio fornisce informazioni sui ricorsi presentati, sullo stato del processo e consente di accedere al fascicolo processuale informatico e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

Inoltre, per ogni ricorso è possibile interrogare:

- i dati generali (esempio: numero della sezione della Commissione Tributaria a cui è stato assegnato);
- i contenuti del fascicolo processuale (esempio: memorie o controdeduzioni presentate);
- la data delle udienze e la composizione del collegio giudicante;
- l'esito della controversia e il testo della pronuncia.

Le modalità di accesso e registrazione al servizio sono riportate di seguito e differiscono secondo la tipologia di utente che effettua la richiesta. Si ricorda che tutti gli utenti del PTT accedono con le proprie credenziali al servizio del Telecontenzioso per poter visionare il fascicolo processuale informatico.

I dati personali forniti dall'utente sono trattati secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003.

- [Accesso al Telecontenzioso](#)
- [Registrazione al Telecontenzioso](#)

Telecontenzioso (2/2)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Con la ricezione del ricorso/appello andata a buon fine e l'iscrizione della causa a RG, il SIGIT crea automaticamente il fascicolo processuale informatico e predispone le cartelle:

- ✓ Ricorrente
- ✓ Resistente
- ✓ Ufficio
- ✓ Altre parti

The screenshot displays the 'SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA' interface. At the top, it identifies the 'Direzione della Giustizia Tributaria' and the user 'SVOGNN46B23D969C'. The main content area is titled 'CONSULTAZIONE FASCICOLO PROCESSUALE - Dettaglio Fascicolo' and shows details for the 'Commissione Tributaria Provinciale di GENOVA', 'Sezione : 01', and 'Numero Registro Generale : 1137/2015'. Below this, four document categories are listed with their respective document counts:

Cartella	Tot. documenti
Ricorrente	6
Resistente	3
Ufficio	4
Altre parti residenti	2

The footer includes the MEF logo, 'Ministero dell'Economia e delle Finanze', and 'Dipartimento delle Finanze', along with 'Contatti • Copyright • Accessibilità'.

Accesso temporaneo al fascicolo informatico (1/2)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Nel PTT, all'interno dell'area riservata, l'utente può fruire del servizio di accesso temporaneo al fascicolo informatico. Il servizio consente alla parte non ancora costituita la visione dei ricorsi/appelli telematici iscritti a ruolo.

L'accesso richiede preventivamente il deposito di una apposita istanza e della procura/nomina, entrambe firmate digitalmente. La segreteria della CT, riscontrata positivamente l'istanza, invia una PEC al richiedente che consente la visione del fascicolo informatico (servizio del telecontenzioso) per un periodo di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Accesso temporaneo al fascicolo informatico (2/2)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Nuova compilazione

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado	Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado
Commissione tributaria provinciale di*: Tipologia di deposito*:	Commissione tributaria regionale di*: Tipologia di deposito*:
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><p>SELEZIONA RICORSI ED ALTRI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CONTRODEDUZIONI ALTRI ATTI E DOCUMENTI ACCESSO TEMPORANEO AL FASCICOLO DEL RICORSO ISCRITTO A RUOLO</p></div>	<p>SELEZIONA</p> <p>SELEZIONA</p>
<input type="button" value="OK"/>	<input type="button" value="OK"/>

Completamento e interrogazione

Compilazione via web

- [Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)
- [Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)

Pagamenti Contributo Unificato Tributario

- [Pagamento tramite PagoPA](#)
- [Consultazione Pagamenti effettuati](#)

Telecontenzioso

- [Accesso al Telecontenzioso e al Fascicolo Informatico](#)

Servizi di verifica e conversione file tif e pdf

- [Accedi al servizio](#)

Verifica e conversione file formato PDF/A (1/2)



Nel PTT, all'interno dell'area riservata l'utente ha a disposizione il servizio di verifica file PDF/A e, ove necessario, conversione del file nel suddetto formato, al fine di garantire la correttezza dei formati dei file da depositare telematicamente, in conformità alle indicazioni dell'allegato tecnico.

Verifica e conversione file formato PDF/A (2/2)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA {  SISTEMA INFORMATIVO DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO ABCDEFG - [Ingegnere](#) | [ESCI](#)

Ti trovi in: [Home](#)

■ Nuova compilazione

Deposito in Commissione Tributaria Provinciale - di primo grado

Commissione tributaria provinciale di*:

Tipologia di deposito*:

Deposito in Commissione Tributaria Regionale - di secondo grado

Commissione tributaria regionale di*:

Tipologia di deposito*:

[Completamento e interrogazione](#)

Compilazione via web

- [Compilazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)
- [Completamento e interrogazione NIR via web per successivo deposito cartaceo](#)

Pagamenti Contributo Unificato Tributario

- [Pagamento tramite PagoPA](#)
- [Consultazione Pagamenti effettuati](#)

Telecontenzioso

- [Accesso al Telecontenzioso e al Fascicolo Informativo](#)

Servizi di verifica e conversione file tif e pdf

- [Accedi al servizio](#)



Orientamenti giurisprudenziali in materia di processo telematico

Modalità di deposito degli atti

(differenze tra i processi civile, amministrativo e tributario)

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Processo civile (PCT) e Processo amministrativo (PAT) Obbligatorietà

Strumento PEC

- Ricevuta di accettazione notifica ricorso PEC
- Ricevuta consegna notifica ricorso PEC
- Redazione nota deposito, salvataggio in PDF e firma digitale
- Trasmissione della **busta telematica** contenente l'atto principale e gli allegati (con la prova dell'avvenuta notifica alla controparte) tramite PEC

1. Ricevuta accettazione PEC del tribunale
2. Ricevuta consegna PEC del tribunale
3. Ricevuta esito controlli automatici del sistema
4. Ricevuta controllo manuale del cancelliere

Processo tributario (PTT) (Facoltatività del telematico) Dal 1° luglio 2019 obbligatorio

Strumento Upload

- Accesso SIGIT Area personale (previa registrazione e indicazione della PEC)
- Scelta CT, procedimento
- Deposito atti (ricorso/appello, controdeduzioni, allegati, notifiche PEC alla controparte – ricevute accettazione e consegna)
- Firma digitale su tutti gli atti e documenti depositati
- Trasmissione mediante sistema informatico (SIGIT)

1. Ricevuta sincrona
2. Ricevuta iscrizione a ruolo

Predisposizione atti processuali, procura alle liti (1/2)



- Congiuntamente al ricorso
- Sottoscritta digitalmente dal ricorrente e dal difensore
- Il sistema ammette più firme digitali degli atti (collegio difensivo)

- Su supporto cartaceo; in questo caso va trasmessa congiuntamente al ricorso telematico come atto allegato, previa scansione dell'originale cartaceo
- Il professionista dovrà attestare la conformità all'originale cartaceo in base alle norme del CAD

Unitamente al ricorso telematico e alla procura dovranno essere depositate anche le ricevute PEC (accettazione e consegna) di avvenuta notifica del ricorso/ appello.

Predisposizione atti processuali, procura alle liti (2/2)



Non è più consentito inserire la procura con sottoscrizione autografa in calce al ricorso, in quanto il documento (ricorso + procura) non avrebbe le caratteristiche del documento nativo digitale, ma assumerebbe le caratteristiche di documento scansionato da copia analogica (attenzione: *vi sono già pronunce di inammissibilità*).

Unitamente al ricorso telematico e alla procura dovranno essere depositate anche le ricevute PEC, di avvenuta notifica del ricorso all'ente impositore (accettazione e consegna).

Ricorso cartaceo: la controparte può depositare controdeduzioni telematiche?

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



NO

*Comm. Trib. Prov. di
Reggio Emilia – Sezione 2
(Rel. Montanari)
Sent. n° 245 del 10
ottobre 2017
CTP Rieti sent. n. 9 del
7 marzo 2018*

L'eventuale costituzione telematica dell'ente impositore non risulterebbe in quanto la controdeduzione depositata tramite SIGIT non è presente nel fascicolo processuale cartaceo.

Anche a voler superare tale fattispecie - prosegue la sentenza *de qua* - il Giudice non può accedere al sistema SIGIT in quanto il MEF non ha fornito in dotazione il PC; pertanto l'Agenzia non risulta costituita.

La sentenza è stata impugnata dall'ente impositore in Commissione tributaria regionale.

SI

*Comm. Trib.
Regionale dell'Emilia
Romagna
(Rel. Liccardo)
Sent. n° 1908 dell'11
giugno 2018*

La facoltatività che connota ancora oggi l'utilizzo delle tecnologie del processo telematico tributario per entrambe le parti del processo, non può essere unilateralmente vanificata dalla scelta operata dal ricorrente in favore dell'atto analogico tradizionale ma connota un regime proprio di ciascuna delle parti processuali, non potendo l'opzione di una parte vincolare l'altra in ragione del favore espresso dal legislatore per l'utilizzo delle nuove tecnologie di trasmissione degli atti processuali.

SI

*Comm. Trib. Prov. di Firenze –
Sez. 1 (Rel. Morgante) Sent. n°
239 del 16 gennaio 2018*

Respinta l'eccezione formulata dal contribuente di irrituale costituzione telematica del Comune a fronte di giudizio instaurato in forma cartacea.

Vige il fondamentale principio di **equivalenza tra atto tradizionale e atto digitale**, cosicché, la costituzione telematica del Comune, a mezzo del deposito di atto digitalmente formato, è pienamente rituale anche nell'ambito di giudizio instaurato in via tradizionale.

La digitalizzazione costituisce un principio al quale, in un'ottica di efficientamento, modernizzazione e risparmio, debbono conformarsi sia l'attività amministrativa che quella processuale, cosicché il Comune non può certo essere penalizzato processualmente per aver dato attuazione a tali canoni normativi.

Ricorso di primo grado cartaceo: ammesso l'appello telematico notificato via PEC?

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



NO

Comm. Trib. Reg. della Toscana (Rel. Battaglia) Sent. n° 833 del 22 gennaio **2018**

Non appare condivisibile la modifica di un iter da cartaceo in primo grado in telematico in appello quando la normativa specifica in tema di notifica degli atti rimane quella sancita dalle norme del c.p.c., nel caso di mancato adeguamento per intero, al processo telematico tributario che prevede allo stato, nella Regione che ci occupa ancora un sistema di alternatività. Pertanto l'appello dell'Agenzia delle Entrate notificato in via telematica è inammissibile.

SI

Comm. Trib. Reg. del Lazio (Rel. Valente) Sent. n° 24 del 6 dicembre 2017

L'appello telematico non è inammissibile in quanto la notifica tramite PEC ha raggiunto il suo scopo ed ha sanato eventuali nullità ai sensi dell'art. 156 cpc.

SI

Comm. Trib. Reg. Abruzzo (Rel. Cappa Giansaverio) Sent. n° 618 del 19 aprile 2018

La CTR respinge l'eccezione di inammissibilità dell'appello telematico giacchè la notifica mediante PEC è avvenuta successivamente all'attivazione del PTT in Abruzzo; pertanto l'eccezione non ha fondamento in quanto per l'appello non valgono le regole in vigore all'epoca del giudizio di primo grado.

Predisposizione atti processuali, firma digitale



- ✓ Nel PTT non è ammessa la firma digitale PAdES, che è utilizzata per firmare documenti nel solo formato PDF.
- ✓ Nel PCT è ammesso l'utilizzo della firma digitale sia in formato CAdES che PAdES.
- ✓ Nel PAT è ammesso l'utilizzo della sola firma digitale PAdES. Evoluzione giurisprudenza TAR Campania n. 1799/2017 e TAR Lazio n. 3231/2017.
- ✓ Cassazione SS.UU. 27/04/2018 n. 10266: valide firme CAdES e PAdES sul controricorso con estensione *.pdf e non *.p7m.

La mancanza della firma digitale sul ricorso determina:



CTP Rieti n. 42/2018

L'inammissibilità del ricorso

Gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l'istanza di reclamo e mediazione, possono essere formati come documenti informatici con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Senonché la sottoscrizione con firma digitale è elemento essenziale per la validità del ricorso telematico ed è, quindi, inammissibile quello che ne sia privo.

(Rif. Normativo: art. 2 del DM n. 163/2013 - Massima a cura DGT/Ufficio II).

***Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord.,
(ud. 10/10/2018) 17-01-2019, n. 1093***

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza del 24 settembre 2018 nr. 22438, hanno superato l'orientamento in precedenza espresso (sezione sesta nell'arresto del 22 dicembre 2017 nr. 30918), nel quale si era ritenuta l'improcedibilità del ricorso nativo digitale ove la copia depositata non fosse attestata conforme all'originale telematico dal difensore, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1 bis e 1 ter.

Le Sezioni Unite hanno affermato che i principi immanenti al giusto processo comportano l'applicazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 23, comma 2, sicché il ricorso è procedibile ove il controricorrente non disconosca la conformità della copia analogica del ricorso depositata dalla parte ricorrente all'originale telematico che gli è stato notificato.

PAT: ricorso in formato cartaceo e privo di firma digitale, si può regolarizzare



Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza 04/01/2018 n° 56

Il ricorso in appello redatto in formato cartaceo, sottoscritto con firma autografa del difensore e parimenti notificato alla parte appellata è da ritenersi meramente irregolare e non inesistente o nullo, giacché - pur non essendo conforme alle regole di redazione dell'art. 136, comma 2-bis, cod. proc. amm. e dall'art. 9, comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, cod. proc. civ.) e ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l'intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all'articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l'appello era indirizzato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, ord. 24/11/2017, n. 5490; Sez. IV, 4/4/2017 n. 1541).

Pertanto, ai sensi dell'art. 44, comma 2, cod. proc. amm., Il Consiglio di Stato dispone la rinnovazione del ricorso in appello mediante redazione con le modalità formali dell'art. 9 D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e successiva notificazione alle altre parti del giudizio.

Efficace la notifica alla PEC del Comune presente in IndicePA

PROCESSO
TRIBUTARIO
TELEMATICO



Consiglio di Stato n. 7026 del 12/12/2018

L'amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento cui deve ispirarsi il suo leale comportamento, non può trincerarsi – a fronte di un suo inadempimento – dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche.

Pertanto, deve ritenersi che l'Indice PA sia un pubblico elenco in via generale e, come tale, utilizzabile ancora per le notificazioni alle P.A., soprattutto se, come nel caso in esame, l'amministrazione pubblica destinataria della notificazione telematica è rimasta inadempiente all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia.

Equivalenza delle firme digitali CAdES e PAdES (diritto europeo)



Corte Cassazione Sezioni Unite n. 10266/2018

Principio di diritto:

"Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf", e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna".

Comunicazione e notificazioni via PEC (diritto alla quiete) - Una questione aperta



- Il nuovo articolo 16-bis del D.Lgs. n. 546/92 rinvia alle disposizioni contenute nel regolamento n. 163/2013, richiamando quanto previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 546/92, che disciplina le notifiche effettuate con modalità tradizionali solo nei casi ivi previsti.
- Non risulterebbe applicabile la disposizione contenuta all'articolo 16-septies del D.L. n. 179/2012, dal momento che la modifica non interviene nell'ambito del CPC, ma disciplina fuori sistema le notifiche nell'ambito del processo civile telematico.
- Rimessione alla Corte Costituzionale delle disposizioni 16-septies del D.L. n. 179/2012, tramite Ordinanza del 16/10/2017 della Corte di Appello di Milano, in ordine alla costituzionalità della norma relativa alle «notifiche dopo le ore 21 e fino alle 7».
- Ord. Cassazione n. 28864/2018 (notifica telematica con ricevuta accettazione dopo le ore 21).



Il processo tributario telematico utilizza
strumenti innovativi e di facile e
vantaggioso impiego
Grazie per l'attenzione